

## STATUTO

**VENICEPROMEX AGENZIA  
PER  
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
IN SIGLA "VENICEPROMEX  
AGENZIA PER  
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
SCARL"**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE VIA DELLE INDUSTRIE  
19/D

Numero REA: VE - 435178

Codice fiscale: 04631170273

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2020 - Statuto completo .....	2
--	---

Allegato sub. B al n. 23.462 di raccolta

**STATUTO**

**VENICEPROMEX AGENZIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**Preambolo**

La società è costituita quale articolazione organizzativa in forma societaria degli enti pubblici soci, anche in attuazione della Legge Regionale del Veneto del 29 dicembre 2017 n. 48, "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", con la quale la Regione del Veneto ha previsto la possibilità di stipulare accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni, quale soggetto attuatore per l'internazionalizzazione del sistema economico camerale, nel rispetto dei requisiti del controllo analogo a quello che gli stessi enti pubblici soci esercitano sui propri uffici e sui propri servizi interni e svolge, pertanto, la propria attività prevalentemente in favore degli stessi enti pubblici soci, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di c.d. "in house providing". A tale ultimo fine, non sussiste alcun rapporto di terzietà tra la società e gli enti pubblici soci e la società è sottoposta alla direzione, coordinamento e supervisione della propria attività da parte dei soci, in relazione agli atti di straordinaria amministrazione ed ai più importanti atti di ordinaria amministrazione, configurandosi, pertanto, come una loro articolazione/organizzazione e come un'entità distinta solo formalmente dai soci. Questi ultimi determineranno gli obiettivi strategici e forniranno in via preventiva e programmatica ogni direttiva e istruzione per la loro attuazione e vigileranno sulla loro concreta attuazione. La scelta del modello di società consortile in house providing consente: 1) di prevedere una programmazione annuale delle attività (finanziate o da entrate proprie o con l'intervento di contributi dei soci) in fase preventiva e consuntiva con ripianamento delle perdite (anche accertate in sede di pre-consuntivo) da parte dei soci con l'obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio; 2) consentire agli enti pubblici di derogare alla normativa in materia di affidamento di appalti di servizi con affidamento diretto al soggetto in house (come evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale). La forma giuridica proposta (società consortile in house) si basa sul presupposto che le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività saranno garantite per la gran parte dai soci pubblici (mentre i servizi di carattere commerciale/economico, non affidati dai

soci, nei confronti degli operatori economici si prevedono inferiori al 20%).

<b>DENOMINAZIONE - SCOPO/OGGETTO - SEDE - DURATA</b>
--

**Articolo 1 - Denominazione e Natura**

1.1. È costituita una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: **"VENICEPROMEX AGENZIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del c.c. nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

1.2. La denominazione sociale potrà anche essere semplicemente esposta **VENICEPROMEX AGENZIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCARL"**.

1.3. La Società è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d), della L. n. 580/1993.

1.4. L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei soci consorziati. In particolare oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci consorziati. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

1.5. I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, secondo il modello dell'in house providing ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l'esercizio di tale controllo.

1.6. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno utilizzarsi in attività pertinenti l'oggetto sociale.

**Articolo 2 - Sede**

2.1. La sede sociale è sita nel comune di VENEZIA.

2.2. Con delibera dell'organo amministrativo, potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio italiano, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, dipendenze, depositi, rappresentanze e unità locali di qualsiasi tipo e genere.

2.3. Con delibera dell'organo amministrativo potrà altresì essere trasferita la sede sociale nell'ambito del comune di Venezia.

2.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese e/o dal Libro Soci se istituito.

### **Articolo 3 - Scopo e oggetto sociale**

3.1. La Società ha finalità consortile, agisce quindi in nome proprio ma per conto e nell'interesse delle Camere di Commercio socie, al fine di gestire in forma associata le seguenti funzioni secondo quanto disciplinato dall'art. 2 della L. n. 580/1993, nella versione vigente, relativamente ai compiti e alle funzioni delle Camere di commercio:

- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up;
- informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali;
- collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;
- valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.

3.2. In particolare, gli scopi sopra indicati, potranno essere raggiunti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività (a titolo esemplificativo):

- a. servizi nell'ambito delle funzioni delegate alle C.C.I.A.A. dalla Regione del Veneto, per quanto attiene gli interventi per il sostegno, per la promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese;
- b. servizi in materia di promozione, internazionalizzazione e marketing, progettando ed attuando ogni iniziativa idonea alla promozione ed all'internazionalizzazione delle imprese locali, dei loro prodotti e servizi e del sistema produttivo nel suo complesso, nell'ambito delle linee guida e direttive formulate allo scopo dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- c. informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali;
- d. informazione, formazione, assistenza specifica e specialistica, supporto tecnico ed organizzativo alle imprese di medie e grandi dimensioni che si preparano per appropiarsi nuovi mercati internazionali;
- e. sostegno, assistenza e collaborazione con ICE-AGENZIA e/o altri enti e/o istituzioni analoghe, per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché con SACE, SIMEST, Cassa depositi e prestiti, e/o altri enti e/o istituzioni analoghe (tra cui anche le Università, Ministeri competenti, ecc.) per la promozione, informazione, diffusione e le ricadute

- operative a livello aziendale delle loro iniziative;
- f. informazione, formazione, assistenza specifica e specialistica, supporto tecnico ed organizzativo alle imprese che operano nei mercati internazionali;
- g. assistenza specifica alle imprese anche attraverso lo sviluppo dei rapporti e degli scambi commerciali con l'estero, in via esemplificativa: assistenza personalizzata alle imprese per la progettazione e/o implementazione delle rete operativa ecc. (commerciale, amministrativa, ecc.), alla ricerca di partner per accordi di licenza, produzione, joint-venture, cessioni di know-how ecc., il tutto con l'obiettivo di favorire la cooperazione tra imprese;
- h. assistenza personalizzata alle imprese presso gli organismi pubblici nazionali e internazionali in materia di finanziamento, assicurazione, aiuto pubblico allo sviluppo ed altre attività connesse con la cooperazione tra imprese;
- i. assistenza e supporto nei servizi relativi al *counter-trade*;
- j. promozione degli investimenti esteri in Italia attraverso le opportune azioni informative sulla struttura del sistema imprenditoriale italiano e sulla legislazione vigente a sostegno degli investimenti;
- k. assistenza e supporto alle imprese attraverso partecipazione e/o pianificazione e/o organizzazione di eventi fieristici, congressuali, ecc.;
- l. studi, ricerche, anche in tema di normativa nazionale, comunitaria e internazionale e progetti per aree e settori specifici, relativamente ai processi di interscambio e di cooperazione internazionale;
- m. partecipazione diretta a bandi promossi dall'Unione Europea, da altri enti e istituzioni internazionali che perseguono l'obiettivo della cooperazione economica;
- n. predisposizione e organizzazione di un network di società, enti e/o istituzioni, a livello internazionale atto a favorire la cooperazione socio-economica tra i diversi Paesi;
- o. informazione, assistenza e supporto ad organismi pubblici, enti, istituzioni, ecc. nazionali e internazionali, in materia di cultura e turismo;
- p. informazione, assistenza e supporto alle imprese anche attraverso lo sviluppo e implementazione degli aspetti collegati alla cultura e alla promozione del territorio e del turismo ivi collegato.

In particolare, gli scopi sopra indicati, potranno essere raggiunti attraverso lo svolgimento delle suddette attività anche in attuazione di singoli interventi sulla base di specifiche convenzioni tra Regione del Veneto con le Camere di Commercio del Veneto ai sensi e per gli effetti della

legge Regionale del Veneto n. 48 del 29 dicembre 2017 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" o altre norme che saranno vigenti in ogni momento su tali materie.

3.3. Per la realizzazione di tale scopo e lo svolgimento di tali attività, la Società può stipulare con Enti pubblici e privati, società, imprese, ecc. 7 contratti di appalto, di servizi, di fornitura e convenzioni e può associarsi ad (o con) altri enti pubblici o privati, società.

3.4. La Società consortile potrà inoltre prestare tali servizi, anche a favore di terzi non soci, sempre rientranti nell'ambito delle attività sopra indicate.

3.5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., escludendo tutte le operazioni di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio.

#### **Articolo 4 - Durata**

4.1. La Società consortile avrà durata sino al 31 dicembre 2050.

4.2. Tale durata potrà comunque essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

4.3. La Società potrà inoltre essere sciolta anticipatamente previa deliberazione assembleare.

<b>CAPITALE - SOCI</b>
------------------------

#### **Articolo 5 - Capitale sociale**

5.1. Il capitale sociale è di € 726.600 (settecentoventiseimilaseicento), diviso in quote ai sensi di legge, e potrà essere aumentato o ridotto con le forme e le modalità stabilite dalla legge.

5.2. Il capitale sociale può essere costituito da conferimenti sia in denaro, sia di beni in natura.

5.3. Il capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia, in relazione alle richieste di ammissioni di nuovi soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo art. 6 <<soci>>, ovvero quando ciò sia necessario da esigenze di operatività della società. Tali aumenti di capitale, rivolti a nuovi soci, potranno essere attuati anche con esclusione solamente del diritto di sottoscrizione (prelazione) spettante ai soci, rimanendo comunque agli stessi il diritto di esercitare il gradimento, (per cui v. art. 7 <<trasferimento della Partecipazione sociale e diritto di gradimento e prelazione>>).

5.4. Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci il capitale sociale può essere aumentato anche con offerta di sottoscrizione ai Soci in proporzione alle quote possedute (per cui v. art. 7 <<trasferimento della Partecipazione

sociale e diritto di gradimento e prelazione>>).

**Articolo 6 - Soci**

6.1. In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare le Camere di Commercio socie o di altre regioni o le Unioni Regionali ed altri enti pubblici.

6.2. I Soci sono obbligati al compimento delle prestazioni accessorie consistenti nel garantire, ove il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla Società consortile, nei confronti di terzi per l'attuazione dei lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale.

6.3. L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma determina l'esclusione del Socio consorziato, che viene accertata con le modalità di cui al successivo articolo 27 <<esclusione>>.

6.4. La Società può esercitare i diritti consentiti dalla Legge nei confronti dei soci morosi.

**Articolo 7 - Trasferimento della Partecipazione sociale e diritto di gradimento e prelazione**

7.1. Il trasferimento delle quote può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti che possono acquisire la qualità di Socio.

7.2. Le prescrizioni seguenti devono essere osservate, in caso di vendita, permuta, conferimento in altre società o altro ente o comunque in ogni altra ipotesi di trasferimento per qualsiasi causa ed a qualsiasi titolo. Esse si applicano tanto se il trasferimento investe l'intera partecipazione, quanto se riguarda una sola parte di essa e trovano applicazione anche in caso di trasferimento a società o altre figure giuridiche interamente partecipate dal socio.

7.3. In caso di trasferimento delle partecipazioni è riservato agli altri soci il diritto di esprimere il proprio gradimento rispetto alla persona dell'acquirente e, in caso in cui tale gradimento non venga negato, il diritto di prelazione.

7.4. Ai fini di consentire agli altri soci di esercitare il diritto di esprimere il proprio gradimento e il diritto di prelazione, il socio che intende trasferire a terzi le proprie quote deve darne comunicazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec - inviando la medesima comunicazione e con le medesime modalità per conoscenza anche all'organo amministrativo - indicando il prezzo, le condizioni di pagamento e le generalità del soggetto destinatario del trasferimento.

7.5. Gli amministratori devono quindi convocare l'assemblea dei soci entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, affinché gli stessi soci possano esprimersi in ordine al gradimento della persona dell'acquirente.

7.6. La decisione sul gradimento sulla persona dell'acquirente si intende approvata se riporta il consenso della maggioranza dei soci, senza computare al numeratore e al denominatore la quota del socio che intende effettuare il trasferimento e, tale decisione, dev'essere accompagnata da una sintetica motivazione, da parte di ciascun socio. Tale decisione è immediatamente comunicata al socio che intende effettuare il trasferimento nonché a ciascuno degli altri soci, che non hanno partecipato all'assemblea, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento.

7.7. Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di gradimento, che non abbia avuto esito negativo, ciascun socio potrà esercitare il diritto di prelazione comunicando la propria accettazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec sia al socio che intende trasferire le quote sia, per conoscenza, a tutti gli altri soci, oltre che alla società tramite invio di comunicazione all'organo amministrativo. Se i soci che esercitano il diritto di prelazione sono più d'uno, le quote che il socio intende trasferire al terzo sono acquistate dai soci che esercitano il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione sociale di ciascuno. Se vi è un unico socio che esercita il diritto di prelazione la stessa si perfeziona solo se il prelazionario si impegna ad acquistare l'intera quota oggetto di trasferimento.

7.8. In caso di rinuncia o di mancato esercizio della prelazione da parte di un socio nei termini sopra indicati di cui al punto 7.7., il diritto di prelazione a lui spettante si accresce agli altri soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

7.9. Qualora la partecipazione per la quale è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quella globalmente offerta dal socio che intende trasferire la propria quota, il diritto di prelazione s'intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà - dandone previa comunicazione all'organo amministrativo via pec o con racc. a.r. - liberamente trasferire tale partecipazione in conformità a quanto indicato nell'offerta di prelazione.

7.10. Ove la prelazione non venga esercitata secondo termini e modalità in precedenza indicati, il socio che intende trasferire la propria partecipazione è libero di trasferirla in conformità di quanto indicato nell'offerta di prelazione.

7.11. In caso di trasferimento per causa o titolo che non comportino un corrispettivo in denaro, come ad esempio in caso di permuta o di conferimento in società o altro ente, nella comunicazione suddetta di cui al precedente punto 7.4. deve essere indicato il corrispondente controvalore in denaro e gli altri soci hanno diritto di esprimere la prelazione per tale controvalore. In caso di trasferimento a titolo gratuito, gli altri soci hanno diritto di acquistare



in prelazione per un valore pari alla frazione di capitale sociale corrispondente alla quota di partecipazione oggetto del trasferimento.

7.12. Qualora il corrispettivo indicato nella comunicazione suddetta di cui al precedente punto 7.4. sia considerato da uno più soci prelazionari eccessivamente elevato, si procede alla nomina, in accordo tra quest'ultimi e il socio che intende trasferire la quota, di un arbitratore che procederà a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo in ordine alla nomina dell'arbitratore, su istanza della parte più diligente, lo stesso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia. Le spese relative all'istanza per la nomina dell'arbitratore e all'onorario di quest'ultimo sono ripartite, pariteticamente, tra il socio alienante e i soci prelazionari, in proporzione alle quote possedute.

7.13. Il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, dovendosi in caso contrario ripetersi la procedura di prelazione ai soci.

7.14. In difetto dell'offerta ai fini dell'esercizio della prelazione, ovvero di trasferimento difforme da quanto indicato nell'offerta di prelazione, il trasferimento non sarà opponibile né alla Società né ai Soci.

7.15. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche alla cessione di diritti di sottoscrizione di aumenti di capitale. In tal caso la decisione di aumento del capitale sociale deve anche indicare il valore del sovrapprezzo.

7.16. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali (tra cui pegno e usufrutto) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.17. Il trasferimento della partecipazione e la costituzione/trasferimento di diritti reali sulle medesime, purché effettuati nel rispetto delle norme di legge ed in conformità alle disposizioni dettate in materia dallo statuto sociale, hanno effetto nei confronti della società, a seguito dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi di legge.

7.18. Le formalità e procedure più sopra previste non sono necessarie quando consti per iscritto, il consenso di tutti i soci al prospettato trasferimento delle partecipazioni o costituzione/trasferimento di diritti reali sulle medesime.

7.19. Tutti i termini previsti nel presente articolo rimangono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

#### **Articolo 8 - Diritti ed obblighi dei soci consorziati**

8.1. Ciascun Socio consorziato assume, ai sensi dell'art. 2603, n. 3, c.c., l'obbligo di mettere a disposizione

della Società consortile, in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati dall'organo di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della Società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

8.2. I Soci sono quindi tenuti:

- a) ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'assemblea;
- b) a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'organo di amministrazione, alla copertura dei costi di funzionamento generali e di quelli necessari alla esecuzione dei lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale;
- c) a provvedere, nelle modalità e nei termini, stabiliti dall'organo di amministrazione, alla copertura dei servizi (specifici) connessi al programma annuale di attività-

8.3. I Soci hanno quindi diritto:

- a) a partecipare attivamente alla vita societaria (ottenendo, secondo modalità e termini stabiliti con appositi regolamenti o delibere, specifici servizi);
- b) ad esercitare il diritto di prelazione ad esclusione dei casi di cui all'art. 2481 bis c.c.
- c) esprimere, tramite il proprio legale rappresentante o un suo delegato, il proprio voto, in proporzione alle quote possedute.

#### **ORGANI della SOCIETA'**

##### **Articolo 9 - Organi della Società**

9.1. Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di controllo e di revisione;
- il Direttore;
- il Comitato per il controllo analogo.

##### **Articolo 10 - Assemblea dei Soci**

10.1 L'Assemblea, regolarmente e legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci consorziati.

10.2. All'Assemblea è demandata:

- la determinazione degli indirizzi strategici pluriennali (triennali) e annuali della Società (da deliberare entro il 30/10 o adeguatamente motivato entro il 30/11, di ogni esercizio per l'esercizio successivo (o il triennio) sia per quanto riguarda gli indirizzi strategici annuali che triennali;
- l'approvazione (entro il 30/11 o adeguatamente motivato entro il 31/12) del piano (programma) annuale dettagliato delle attività e del relativo *budget economico* per l'anno successivo;

- l'approvazione del quantum (ammontare complessivo) dei contributi obbligatori da versare da parte dei soci, necessari per la copertura di costi di funzionamento generali della struttura e per la realizzazione della attività connesse al programma delle attività;
- l'approvazione del bilancio dell'esercizio;
- la determinazione della tipologia dell'organo amministrativo;
- la nomina e la revoca dell'organo amministrativo (e nel caso di Consiglio di Amministrazione nomina anche del Presidente), nonché le modalità e i termini di votazione per l'individuazione degli stessi;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, nonché la determinazione dei loro compensi;
- la determinazione del numero e la relativa nomina dei membri componenti il controllo analogo;
- l'acquisizione, permuta, cessione, ecc., di partecipazioni, di immobili, ecc.;
- le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- l'assunzione di mutui ipotecari e/o di altri finanziamenti;
- ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione, che importi un impegno di spesa pari o superiore a € 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo statuto o poste alla sua attenzione da parte degli amministratori.

10.3. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate negli art. 2479 c.c. e 2487 c.c.

10.4. Ciascun socio, qualora ritenga che l'organo amministrativo non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi strategici pluriennali e annuali e i piani (programmi) delle attività, può richiedere all'organo amministrativo che l'argomento venga trattato nella prima riunione assembleare utile.

#### **Articolo 11 - Convocazione delle Assemblee**

11.1 L'assemblea dei soci è convocata, dall'organo amministrativo, anche su domanda dei soci consorziati a norma dell'art. 2367 c.c. e in caso d'impossibilità dell'organo amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale.

11.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio italiano.

11.3. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a distanza (a titolo esemplificativo, per teleconferenza o videoconferenza, e/o altre modalità di audio, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, dal Presidente dell'Assemblea e sia

loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11.4. L'avviso di convocazione, che può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo e/o magnetico, deve quindi indicare:

- il luogo (o le modalità) in (con) cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- (nel caso) i luoghi audio video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- le informazioni prescritte dalla legge, anche in aggiunta alle indicazioni di cui sopra, nelle forme e con le modalità ritenute idonee dalla giurisprudenza in materia di società.

11.5. La convocazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata a.r. o pec, o con altri mezzi comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione, spediti al domicilio/indirizzo (pec o mail) dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci effettivi (e del revisore legale se istituito), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.6. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee di seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

11.7. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti ritenendosi non sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

11.8. L'assemblea dei Soci deve comunque essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio d'esercizio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici della Società e l'approvazione del piano annuale di attività e del budget economico per l'anno successivo.

11.9. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio è quindi convocata dal Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. Il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata da particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della Società, deliberare che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

11.10. L'Assemblea per l'approvazione del *budget* economico è quindi convocata dal Consiglio di amministrazione entro il 30/11 di ciascun esercizio. Il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata da particolari esigenze deliberare che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del budget economico avvenga entro il 31/12.

#### **Articolo 12 - Presidente delle Assemblee**

12.1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o in mancanza di questo, da persona designata dall'Assemblea, o dall'Amministratore Unico.

12.2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non Socio, indicato dall'Assemblea. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio (nei casi previsti dalla legge o quando richiesto dall'organo amministrativo).

12.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

12.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei soci partecipanti, in proprio o per delega, e in quest'ultimo caso identificando anche il delegato, e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

#### **Articolo 13 - Diritto di voto**

13.1. Ogni Socio consorziato ha diritto ad un voto per ogni euro compreso nella quota di partecipazione dallo stesso posseduta.

13.2. Il Socio in mora dei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'art. 8 <<diritti ed obblighi dei consorziati>> non può esercitare il diritto di voto.

13.3. Possono intervenire alle Assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci o nel Registro Imprese almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

13.4. Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai sensi dell'art. 2479 bis, 2 comma, c.c.,

da altra persona che non sia membro dell'organo di amministrazione, di controllo o dipendente della Società consortile né di altre società da questa controllate.

13.5. Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge.

**Articolo 14 - Quorum costitutivo e deliberativo**

14.1. L'Assemblea, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei Soci consorziati che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la maggioranza dei presenti rappresentanti la maggioranza delle quote (presenti) del capitale sociale.

14.2. Le decisioni assembleari che comportino:

- le modifiche da apportare allo Statuto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, oggetto, sede, durata, ecc.);
- la messa in liquidazione della Società con relativa nomina ed indicazione dei poteri dei liquidatori;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- lo scioglimento anticipato;
- il trasferimento della sede legale all'estero;

sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci rappresentanti (almeno) i due/terzi (2/3) del capitale sociale.

**Articolo 15 - Organo di amministrazione (Amministratore Unico-Consiglio di amministrazione)**

15.1. La Società Consortile è amministrata da un Amministratore Unico, o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea al momento della nomina, in base alla complessità organizzativa richiesta dalle attività e nel rispetto della normativa vigente anche in materia di parità di genere. All'interno del Consiglio di Amministrazione deve essere quindi assicurata la presenza dei componenti aventi i requisiti soggettivi e di genere previsti dalla Legge.

15.2. Ai fini della nomina dell'organo amministrativo, sono applicabili i requisiti di inconferibilità ed incompatibilità previsti dalle normative vigenti, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia come stabiliti anch'essi dalle normative vigenti.

15.3. L'organo amministrativo, nella forma che sarà adottata di volta in volta dall'Assemblea, durerà in carica per nr. 3 (tre) esercizi (solari) e scadrà alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

15.4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente il rimborso delle spese (analitiche) sostenute per l'esecuzione dell'incarico. E' fatto divieto quindi di corrispondere alcun compenso o indennità agli stessi.

15.5. All'amministratore Unico si applicano, ove compatibili, gli articoli che seguono, in ordine alla rappresentanza, poteri, deliberazioni, ecc. L'amministratore Unico può chiedere infatti all'Organo di controllo di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società (le modalità e termini di convocazione sono le medesime previste per il consiglio di amministrazione, negli articoli successivi).

#### **Articolo 16 - Consiglio di amministrazione**

16.1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 c.c.

16.2. Qualora il numero dei Consiglieri in carica si fosse ridotto alla metà o meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti e l'Organo di Controllo deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

16.3. Numero dei membri, durate, ecc. sono dettagliati nel precedente art. 15 <<organo di amministrazione (amministratore unico-consiglio di amministrazione).

#### **Articolo 17 - Convocazione del Consiglio di amministrazione**

17.1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della Società, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, o dall'organo di controllo, se nominato, od anche altrove purché in Italia.

17.2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente (o dal Direttore quando delegato dallo stesso) con lettera raccomandata, pec o telefax o con altri mezzi comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun Consigliere e, ove sia nominato l'organo di controllo.

17.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta negli stessi modi od anche con messaggio di posta elettronica o pec da inviarsi ai destinatari suddetti almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia all'Organo di controllo (se istituito).

17.4. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.

17.5. Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, salvo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.6. Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti l'opportunità e/o la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno un terzo degli amministratori, è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza o con altri mezzi informativi audio-video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, dal Presidente stesso, e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

**Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione (quorum costitutivo e deliberativo)**

18.1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere scelto fra i presenti.

18.2. Alle riunioni del Consiglio, ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale, ove nominato. Possono essere ammessi, a discrezione della maggioranza dei membri del Consiglio, altri dirigenti della Società o terzi, senza diritto di voto.

18.3. Le riunioni sono validamente costituite (quorum costitutivo) con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti (quorum deliberativo).

18.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al precedente art. 17 <<convocazione del consiglio di amministrazione>>, purché sia presente l'intero consiglio di amministrazione e l'intero organo di controllo, fatto salvo il diritto di ciascun membro di opporsi alla trattazione di singoli argomenti.

18.5. I verbali di riunione, sottoscritti dal Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta dagli intervenuti, anche al di fuori dei membri del consiglio stesso, devono essere trascritti in apposito libro.

**Articolo 19 - Poteri dell'Organo di amministrazione**



**(Consiglio di amministrazione- Amministratore Unico)**

19.1. La gestione operativa dell'impresa è affidata all'Amministratore Unico, al Consiglio di amministrazione e/o all'amministratore delegato, nell'ambito e nei limiti delle deleghe conferite, i quali agiscono per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad essi attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

19.2. All'organo di amministrazione è demandata:

- la predisposizione del piano (programma) annuale dettagliato delle attività;
- la predisposizione del progetto del bilancio dell'esercizio (per cui v. oltre art. 23 <<bilancio d'esercizio e budget economico>>);
- la predisposizione del budget economico per l'anno successivo (per cui v. oltre art. 23 <<bilancio d'esercizio e budget economico>>);
- la nomina del Presidente se non effettuata dall'Assemblea dei Soci;
- la riscossione dei contributi da parte dei soci consorziati come determinati dall'Assemblea (per cui v. art. 25 <<contributi consortili e ricavi propri della Società>>);
- la gestione operativa nel rispetto del piano programmatico annuale dettagliato delle attività attraverso anche l'assunzione di impegni contrattuali e non, ecc. (tranne quelli per i quali l'Assemblea si è riservata l'approvazione).

19.3. L'organo di amministrazione provvede alla nomina (e/o conferma) del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri anche attraverso il conferimento di specifiche procure.

**Articolo 20 - Presidente, Vice presidente e Amministratore Delegato**

20.1. Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel suo seno un Presidente ed eventualmente un Vice presidente e ne determina i poteri, nel rispetto della normativa vigente in materia di Società a partecipazione pubblica.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, munendolo dei relativi poteri.

20.3. L'amministratore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381 c.c., secondo modalità e termini ivi indicati, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica, dovrà relazionare ai membri del consiglio di amministrazione le attività svolte rientranti nelle deleghe conferite.

20.4. Il Consiglio nomina anche un Segretario, per la

stesura del verbale per ciascuna riunione consigliare, il quale può essere scelto, a maggioranza dei presenti, anche fra persone estranee al Consiglio.

#### **Articolo 21 - Rappresentanza legale**

21.1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice presidente, se nominato, o l'Amministratore Unico, è il Legale Rappresentante della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti ed arbitri, munendoli dei necessari poteri.

21.2. La Rappresentanza della Società spetta anche all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale nell'ambito delle deleghe e dei poteri conferiti agli stessi.

21.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 22 - Organo di controllo e di revisione**

22.1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del c.c. e ne determina il compenso secondo quanto previsto dalla legge vigente; l'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e ss. del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisore legale dei conti.

22.2. Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.

22.3. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Qualora sia costituito il Collegio Sindacale, un componente è designato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed uno dal Ministero dell'Economia.

22.4. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

22.5. All'interno dell'organo di controllo deve essere assicurata la presenza dei componenti aventi i requisiti soggettivi e di genere previsti dalla legge.

22.6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Per le modalità di convocazione si richiama quanto in precedenza indicato in ordine alle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione, per cui v. art. 17 <<convocazioni del consiglio di amministrazione>>. Sono comunque valide le riunioni del Collegio Sindacale, in assenza di tali modalità di convocazione, quando intervengano tutti i membri dello stesso.

22.7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione, se almeno uno dei Sindaci effettivi si trova presso la sede sociale o gli uffici della Società, si considera ivi tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, ai fini della stesura e della sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

**22.8.** Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

<p style="text-align: center;"><b>BILANCI - BUDGET - CONTRIBUTI - DIRETTORE GENERALE - RECESSO - ESCLUSIONE</b></p>
---

**Articolo 23 - Bilancio d'esercizio e budget economico**

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio d'esercizio secondo le norme del codice civile previste dagli artt. 2423 e segg. c.c.

23.3. Il Bilancio d'esercizio deve essere trasmesso all'Organo di Controllo almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

23.4. Il Bilancio d'esercizio e la relazione dell'Organo di Controllo devono essere depositati presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

23.5. Il budget economico (preventivo), deve essere predisposto, entro il 30/11 (o entro il 31/12) di ogni esercizio per l'esercizio successivo, predisponendo esclusivamente il conto economico di cui all'art. 2425 c.c. e una relazione del piano (programma) annuale ove sono dettagliate le attività e i relativi riflessi economici, con individuazione dei contributi da corrispondere da parte dei soci consorziati.

23.6. Il budget economico (preventivo) deve essere trasmesso all'Organo di controllo almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e deve essere depositato unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

**Articolo 24 - Destinazione degli utili**

24.1. Gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati, per la parte rimanente a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

24.2. L'Assemblea dovrà inoltre eventualmente deliberare sulla copertura degli eventuali disavanzi, adottando come

base il criterio di proporzionalità rispetto alle quote possedute.

**Articolo 25 - Contributi consortili e ricavi propri della Società**

25.1. I Soci consorziati sono tenuti a versare, entro il 30/1 di ogni esercizio per l'annualità corrente, i contributi obbligatori annuali necessari al funzionamento della società, come determinati annualmente dall'Assemblea, commisurati alla propria quota di partecipazione.

25.2. I Soci consorziati sono inoltre tenuti a versare i contributi obbligatori annuali necessari allo svolgimento delle attività della medesima, di cui al programma annuale delle attività, come determinati annualmente dall'Assemblea, la quale stabilirà modalità e termini per il versamento.

25.3. I versamenti dovranno essere comunque effettuati dai soci tempestivamente ed in modo da assicurare comunque un costante equilibrio finanziario della gestione.

25.4. Il mancato versamento dei contributi, nei termini indicati dall'Assemblea, comporta l'esclusione del socio, secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 27 <<esclusione>>.

25.5. La Società detiene e rende disponibile ai soci e a chiunque ne sia legittimato una contabilità idonea allo scopo di identificare le attività economiche rispetto a quelle non economiche.

**Articolo 26 - Recesso**

26.1. I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi espressamente contemplati dall'articolo 2473 c.c. secondo termini e modalità ivi indicate e, per quanto da essa non disciplinato dall'art. 2437 bis c.c. e per quanto indicato nel precedente art. 5 <<capitale sociale>> in caso di dissenso di cui all'art. 2481 bis, primo comma, c.c.

26.2. Ciascun socio avrà altresì la facoltà di recedere dalla società qualora si trovi in dissenso sulla misura dei contributi obbligatori da versare, sulla determinazione degli indirizzi strategici pluriennali ed annuali e sul piano dettagliato delle attività annuali.

26.3. Ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec all'organo di amministrazione; tale diritto può essere esercitato in qualunque momento ma diventa efficace soltanto alla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.

L'Organo amministrativo provvederà ad informare l'Assemblea dei Soci durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso per gli opportuni provvedimenti, con particolare riferimento alla liquidazione della quota, che potrà avvenire esclusivamente al valore

nominale.

26.4. Nel caso in cui il Socio abbia degli impegni di qualsiasi genere in corso con la Società, questi devono essere comunque adempiuti.

#### **Articolo 27 - Esclusione**

27.1. Il Socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale e delle delibere assembleari, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi, non abbia provveduto al versamento dei contributi obbligatori (entro il secondo sollecito inviato dall'organo amministrativo o da un delegato dello stesso) e abbia perso i requisiti previsti per l'ammissione, può essere escluso a norma dell'art. 2473 bis c.c.

27.2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale della Società, non computandosi ai fini del calcolo della maggioranza la quota del Socio consorziato di cui è stata proposta l'esclusione.

27.3. La delibera di esclusione deve essere inviata al socio, tramite racc. a.r. o pec, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta tale deliberazione. La delibera può essere impugnata da parte del Socio secondo la normativa vigente. Trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata diviene efficace.

27.4. Al fine della determinazione del rimborso della quota del Socio escluso si applica la previsione dell'articolo precedente art. 26 <<recesso>>.

#### **Articolo 28 - Direttore Generale**

28.1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare (e/o confermare) il Direttore Generale dell'Azienda individuando lo stesso tra soggetti dotati di specifica capacità tecnica e professionale in coerenza con gli scopi e le attività svolte dall'Azienda, nel rispetto delle normative vigenti in ordine alla selezione.

28.2. Il Direttore Generale, assiste alle riunioni dell'Organo Consiliare e dà esecuzione alle decisioni, provvedimenti e/o delibere dell'organo amministrativo dell'Azienda, ed ha il compito di coordinare il personale nello svolgimento delle varie attività secondo il piano (programma) annuale delle attività.

28.3. Il Direttore Generale, quindi:

a) svolge, anche a mezzo di delega ad altri dipendenti dell'Azienda e/o referenti esterni alla stessa, le attività inerenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo, mediante autonomi poteri di spesa (nei limiti di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione);

b) adotta le determinazioni, i provvedimenti e/o le delibere di assunzione del personale impartite dall'organo

amministrativo, utilizzando le tipologie contrattuali previste dalla legge;

c) adotta le determinazioni, i provvedimenti e/o le delibere inerenti lo stato giuridico, la carriera, il trattamento economico di tutte le persone che a qualsiasi titolo prestano lavoro per l'azienda in conformità alle direttive/decisioni del Consiglio di Amministrazione;

d) gestisce e coordina le attività per il raggiungimento degli scopi della Società;

e) provvede alla gestione delle attività e delle funzioni e dei compiti delegate dal Consiglio di Amministrazione;

f) esercita i poteri di spesa e di acquisizione, anche nell'ambito dei propri autonomi poteri, nell'ambito delle direttive, determinazioni e/o delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;

g) sottoscrive i contratti per l'acquisto di beni e/o servizi, e/o per il conferimento di incarichi, secondo modalità e termini previste dagli eventuali regolamenti e/o disciplinari adottati dalla Società.

28.4. Il Direttore è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti d'azienda commerciale.

#### **ORGANI di INDIRIZZO e SISTEMI di MONITORAGGIO**

##### **Articolo 29 - Comitato per il controllo analogo**

29.1. Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

29.2. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

29.3. Il numero dei componenti del Comitato per il Controllo Analogo è stabilito dall'Assemblea; i suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

29.4. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

29.5. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia

motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

29.6. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico.

<b>SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA ARBITRALE - DISPOSIZIONI FINALI</b>
---

**Articolo 30 - Scioglimento della società consortile**

30.1. La Società consortile si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o per volontà dei Soci manifestata in Assemblea.

30.2. In tal caso l'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 14 <<quorum costitutivo e deliberativo>> di legge, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

30.3. Si applicano gli artt. 2448 e segg. c.c.

**Articolo 31 - Foro competente**

31.1. La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i Soci, o tra questi e la Società, relativamente all'interpretazione e/o all'attuazione del presente statuto, e comunque in dipendenza del rapporto sociale, sarà definita amichevolmente tramite un tentativo di mediazione da svolgersi presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato con sede a Treviso, secondo il regolamento vigente. Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

**Articolo 32 - Clausola finale**

32.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili.

F.to: Antonio Santocono - Giuseppe Fedalto - Mario Pozza -  
Giorgio Gottardo notaio (L.S.).